

Decreto Rettore

Modifiche al Regolamento di Ateneo

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6 comma 9 in base al quale il regolamento generale di ateneo, deliberato dagli organi competenti dell'università, è trasmesso al Ministero che, *"entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame"* e che, in mancanza di rilievi, il regolamento è emanato dal rettore;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

RICHIAMATO lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria e, in particolare, l'art. 5.3;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo aggiornato al Decreto Rettorale 29 agosto 2023, n. 1138;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta del 2 aprile 2026 in merito alla proposta di integrazione del Regolamento di Ateneo mediante introduzione del *"CAPO XIV – SISTEMA MUSEALE DI ATENEO e dell'art. 75 bis – Sistema museale di Ateneo"*;

RICHIAMATA la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 26 marzo 2026 con la quale, a maggioranza assoluta dei componenti, sono state approvate le suddette proposte di integrazione;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 105522 del 14 aprile 2026 con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 168/89 citata;

ACCERTATO che il Ministero dell'Università e della Ricerca non ha inviato alcuna comunicazione in merito alle citate modifiche e che, pertanto, è decorso il termine di 60 giorni, previsto dalla normativa vigente per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito;

PRESO ATTO che sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo si è conseguentemente formato il silenzio assenso;

CONSIDERATA l'opportunità di emanare le modifiche al Regolamento di Ateneo al fine di procedere all'istituzione del Sistema museale di ateneo;

CONSIDERATO infine, che il Coordinatore dell'Area Affari Generali, Avv. Diego D'Amico, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 – Al Regolamento di Ateneo sono aggiunti il *"CAPO XIV – SISTEMA MUSEALE DI ATENEO"* e l'Art. 75 bis - *Sistema museale di Ateneo*;

Art. 2 – Il testo dell'art. 75 bis – Sistema museale di Ateneo è di seguito riportato:

"Art. 75-bis - Sistema museale di Ateneo

- 1. Il Sistema Museale di Ateneo (SiMU) è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche ad eccezione del patrimonio librario ed archivistico.*
- 2. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.*

3. Il Sistema Museale è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che disciplina, in particolare, finalità, compiti organizzazione e funzionamento delle singole strutture museali”.

Art. 3 - Le modifiche al Regolamento di Ateneo, riscritto in allegato al presente decreto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Ateneo.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

REGOLAMENTO DI ATENEO

<u>TITOLO I – NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO</u>	7
<u>Art. 1 – Il Regolamento di Ateneo</u>	7
<u>Art. 2 - Coordinamento delle attività dei professori e dei ricercatori</u>	7
<u>Art. 3 - Trasparenza, economicità ed efficienza</u>	7
<u>Art. 4 - Innovazione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica</u>	7
<u>Art. 5 – Personale universitario e ambiente di lavoro</u>	7
<u>Art. 6 – Internazionalizzazione</u>	7
<u>Art. 7 – Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi di Ateneo</u>	8
<u>TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ</u>	8
<u>CAPO I – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ</u>	8
<u>Art. 8 - Organi dell’Università</u>	8
<u>CAPO II – IL RETTORE</u>	8
<u>Art. 9 - Competenze</u>	8
<u>Art. 10 - Elezioni del Rettore</u>	8
<u>CAPO III – SENATO ACCADEMICO</u>	9
<u>Art. 11 - Competenze</u>	9
<u>Art. 12 – Mozione di sfiducia</u>	9
<u>Art. 13 – Composizione</u>	9
<u>Art. 14 - Modalità di elezione</u>	10
<u>Art. 15 - Norme di funzionamento</u>	10
<u>CAPO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	13
<u>Art. 16 - Competenze</u>	13
<u>Art. 17 - Composizione</u>	13
<u>Art. 18 - Modalità di elezione e modalità di designazione</u>	14
<u>Art. 19 - Norme di funzionamento</u>	14
<u>CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>	14
<u>Art. 20 – Competenze e modalità di funzionamento</u>	14
<u>Art. 21 - Composizione</u>	14
<u>CAPO VI – NUCLEO DI VALUTAZIONE</u>	14
<u>Art. 22 - Competenze</u>	14
<u>Art. 23 - Composizione</u>	14
<u>Art. 24 - Norme di funzionamento</u>	14
<u>CAPO VII – DIRETTORE GENERALE</u>	15
<u>Art. 25 - Competenze</u>	15
<u>Art. 26 – Nomina e conferimento dell’incarico</u>	15
<u>Art. 27 – Valutazione annuale della performance</u>	15
<u>CAPO VIII – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</u>	15
<u>Art. 28 - Competenze</u>	15
<u>Art. 29 - Composizione</u>	15
<u>Art. 30 - Norme di funzionamento</u>	15
<u>CAPO IX – COLLEGIO DI DISCIPLINA</u>	15
<u>Art. 31 – Competenze</u>	15
<u>Art. 32 – Modalità di funzionamento</u>	16
<u>CAPO X – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</u>	16
<u>Art. 33 - Competenze</u>	16
<u>Art. 34 - Composizione</u>	16
<u>Art. 35 – Modalità di funzionamento</u>	16



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

<u>CAPO X-bis – PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)</u>	16
<u>Art. 35-bis – Istituzione</u>	16
<u>Art. 35-ter – Composizione</u>	16
<u>Art. 35-quater - Compiti</u>	16
<u>Art. 35-quinquies – Modalità di funzionamento</u>	17
<u>CAPO XI – NORME SULLA INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ</u>	17
<u>Art. 36 – Ineleggibilità</u>	17
<u>Art. 37 - Incompatibilità</u>	17
<u>Art. 38 – Impegno didattico dei professori e dei ricercatori</u>	18
<u>CAPO XI-bis – DISCIPLINA PER LE ADUNANZE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA</u>	20
<u>Art. 38-bis – Ambito di applicazione</u>	20
<u>Art. 38-ter – Garanzie</u>	20
<u>Art. 38-quater – Disciplina</u>	20
<u>TITOLO III – STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ</u>	21
<u>CAPO I -STRUTTURE</u>	21
<u>Art. 39 - Strutture dell’Università</u>	21
<u>CAPO II – DIPARTIMENTI</u>	21
<u>Art. 40 - Organizzazione del Dipartimento</u>	21
<u>Art. 41 - Competenze</u>	22
<u>Art. 42- Composizione e afferenza</u>	23
<u>Art. 43 - Decentramento amministrativo-gestionale</u>	23
<u>Art. 44 - Organi</u>	24
<u>Art. 45 - Il Direttore</u>	24
<u>Art. 46 - La Giunta</u>	24
<u>Art. 47 - Il Consiglio</u>	24
<u>Art. 48 - La Commissione didattica paritetica docenti-studenti</u>	25
<u>Art. 49 - Il Segretario</u>	25
<u>Art. 50 – Istituzione, attivazione e disattivazione</u>	25
<u>Art. 51 – Programmazione e gestione della didattica</u>	26
<u>CAPO III – SCUOLE E CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO</u>	28
<u>Art. 52 – Scuole</u>	28
<u>Art. 53 – I Consigli dei Corsi di Studio</u>	28
<u>CAPO IV – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</u>	29
<u>Art. 54 - Afferenza, coordinamento e organizzazione</u>	29
<u>Art. 55 - Istituzione e attivazione di Scuole di Specializzazione</u>	30
<u>CAPO V – SCUOLE SUPERIORI E DI ALTA FORMAZIONE</u>	30
<u>Art. 56 - Istituzione e attivazione di Scuole Superiori e di Alta Formazione</u>	30
<u>CAPO VI – SCUOLE E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA</u>	31
<u>Art. 57 - Scuole di Dottorato di Ricerca</u>	31
<u>Art. 58 - Corsi di Dottorato di Ricerca</u>	31
<u>CAPO VII – I CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO</u>	31
<u>Art. 59 - Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello</u>	31
<u>Art. 60 - Corsi di Perfezionamento</u>	31
<u>CAPO VIII – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	31
<u>Art. 61 – Gestione amministrativa e contabile delle strutture dipartimentali</u>	31
<u>CAPO IX – CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI, PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO</u>	31
<u>Art. 62 - Definizione e organizzazione</u>	31
<u>Art. 63 - Attivazione e disattivazione</u>	32
<u>Art. 64 - Organi di gestione</u>	32



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

<u>CAPO X – CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RILEVANTE IMPEGNO</u>	33
<u>Art. 65 - Definizione e organizzazione</u>	33
<u>Art. 66 - Attivazione e disattivazione</u>	34
<u>Art. 67 - Organi di gestione</u>	34
<u>CAPO XI – CENTRI DI SPERIMENTAZIONE E/O DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA, PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI MATERIALI SPERIMENTALI RIGUARDANTI I FENOMENI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI STUDIO NELL’ATENEIO</u>	35
<u>Art. 68 - Definizione e organizzazione</u>	35
<u>CAPO XII – CENTRI COMUNI DI SERVIZIO</u>	35
<u>Art. 69 - Definizione e organizzazione</u>	35
<u>Art. 70 – Istituzione, attivazione e disattivazione</u>	36
<u>Art. 71 - Organi di gestione</u>	36
<u>CAPO XIII – SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO</u>	36
<u>Art. 72 - Definizione</u>	36
<u>Art. 73 - Comitato di Coordinamento delle Biblioteche</u>	36
<u>Art. 73-bis – Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneio</u>	37
<u>Art. 74 - Biblioteche Interdipartimentali o di Area</u>	37
<u>Art. 75 - Biblioteche Dipartimentali</u>	38
<u>CAPO XIV – SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO</u>	39
<u>Art. 75-bis - Sistema museale di Ateneio</u>	39
<u>TITOLO IV – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, STIPULA DI CONTRATTI E CONVENZIONI, AUTORIZZAZIONI</u>	39
<u>Art. 76 - Autonomia amministrativa e contabile, stipula di contratti e convenzioni, autorizzazioni</u> .	39
<u>TITOLO V – NORMA FINALE</u>	39
<u>Art. 77 – Norma finale</u>	39

TITOLO I – NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 1 – Il Regolamento di Ateneo

1. Il Regolamento di Ateneo, redatto ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 562 del 23/03/2012, stabilisce, nell'ambito dell'autonomia sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, le norme relative all'organizzazione generale dell'Università della Calabria.

Art. 2 - Coordinamento delle attività dei professori e dei ricercatori

1. È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei principi e delle norme statutarie.
2. I Dipartimenti favoriscono e incentivano forme di didattica strettamente connesse con l'attività di ricerca.
3. Professori e ricercatori possono attivare le forme di aggregazione che ritengono utili per sviluppare le loro attività di ricerca e di sperimentazione didattica, dandosi le strutture di coordinamento più funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati.

Art. 3 - Trasparenza, economicità ed efficienza

1. Al fine di perseguire l'efficacia nell'erogazione dei propri servizi, in attuazione dell'art. 1.2, comma 5, dello Statuto, l'Università della Calabria assume come obiettivo fondamentale della propria azione il miglioramento delle relazioni con gli utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.
2. Per realizzare tali obiettivi, l'Università della Calabria:
 - a) organizza i propri uffici nel rispetto del criterio della trasparenza e, a tal fine, per ciascun procedimento, attribuisce a un unico ufficio la responsabilità complessiva dello stesso;
 - b) individua un ufficio per le relazioni con il pubblico nell'ambito dell'Amministrazione e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui al D.L.vo n. 165/2001 e al D.L.vo n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per conseguire i fini di efficienza e di economicità della sua azione, l'Università della Calabria attua nelle sue procedure la semplificazione amministrativa e ricorre all'istituto del silenzio-assenso in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 20 della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 15/2005.

Art. 4 - Innovazione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica

1. L'Università della Calabria favorisce l'innovazione, anche con la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la rete degli Uffici di trasferimento tecnologico e la collaborazione con il sistema economico e industriale, le istituzioni pubbliche e gli Enti finanziari.

Art. 5 – Personale universitario e ambiente di lavoro

1. L'Università della Calabria, conformemente alle linee di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione e l'apprendimento permanente del 17 marzo 2007, nonché del Trattato di Lisbona del 9 maggio 2008, art. 197, e del CCNL 2006-2009 del comparto Università, artt. 54 e 73, promuove l'arricchimento professionale di tutto il proprio personale di ruolo, anche attraverso l'organizzazione e l'attivazione di Corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Le attività relative alla formazione continua del personale sono individuate nel Piano annuale di Formazione predisposto dal Direttore Generale in armonia con le esigenze formative manifestate dai dirigenti e dai responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Art. 6 – Internazionalizzazione

1. L'Università della Calabria è impegnata in attività di cooperazione, attraverso progetti di ricerca e di

studio, con altre università e organismi di ricerca internazionali.

Promuove, anche con l'eventuale organizzazione di Scuole estive, lo svolgimento di programmi finalizzati al miglioramento dell'attrattività dell'Ateneo per studenti e ricercatori stranieri e realizza percorsi di mobilità e di scambi culturali con altre università e istituzioni pubbliche e private internazionali.

Stipula, allo scopo, accordi e/o convenzioni finalizzate al rilascio di titoli accademici doppi o congiunti. Promuove Dottorati europei e stipula accordi e/o convenzioni per il rilascio di titoli di Dottorato in cotutela.

2. L'Università della Calabria procede alla gestione del servizio di accoglienza di professori, ricercatori, *visiting professors* e studenti stranieri e fornisce assistenza relativamente alle procedure amministrative per il rilascio del visto d'ingresso in collaborazione con le Rappresentanze diplomatiche e lo sportello d'immigrazione competente.
3. Favorisce il rientro di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento in università e istituti di ricerca stranieri.

Art. 7 – Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi di Ateneo

1. L'Università della Calabria, ai sensi del D.Lgs. n. 235/2010, adotta il Sistema di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi (Si.Ge.D.), costituito dal sistema di protocollo, gestione documentale e archivio dell'Ateneo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.
2. I Sistemi di Gestione Documentale e degli Archivi sono destinati:
 - a) all'acquisizione, alla gestione, alla conservazione e alla fruizione di documenti per le specifiche finalità amministrativo-gestionali dell'Ateneo e per quelle previste dalla normativa vigente, ivi incluse quelle di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) alla creazione, al reperimento, al recupero e all'elaborazione dell'informazione documentale in formato sia cartaceo sia elettronico a supporto del processo decisionale.
3. Il coordinamento dei Sistemi di Gestione dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi dell'Ateneo è affidato dal Direttore Generale a un dipendente in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 445/2000.

TITOLO II – ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I – ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 8 - Organi dell'Università

1. Sono Organi dell'Università della Calabria il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Direttore Generale.
2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il Consiglio degli Studenti, il Collegio di Disciplina e il Comitato Unico di Garanzia.

CAPO II – IL RETTORE

Art. 9 - Competenze

1. Le competenze del Rettore sono sancite dall'art. 2.2, comma 1, dello Statuto.

Art. 10 - Elezioni del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, a seguito di presentazione di candidature ufficiali; dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
2. L'elettorato attivo è costituito da:
 - a) da tutti i professori di ruolo e ricercatori, salvo quanto previsto all'art. 8.1, comma 4, dello Statuto;

- b) da tutto il personale tecnico-amministrativo e i dirigenti di ruolo;
 - c) dagli studenti facenti parte del Consiglio degli Studenti e, dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di Studio, delle Commissioni Paritetica docenti – studenti, e dai rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento.
3. Gli assistenti del ruolo a esaurimento e i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo per l'elezione alla carica di Rettore, sono equiparati ai ricercatori confermati.
 4. Ogni membro del corpo elettorale può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.
 5. I professori con impegno a tempo definito possono candidarsi a Rettore solo a seguito di preventiva dichiarazione di opzione di impegno a tempo pieno, in caso di elezione. Tale opzione avrà effetto dall'inizio del mandato.
 6. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche che intende perseguire dandone adeguata pubblicità.
 7. Sono eleggibili soltanto i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
 8. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
 9. L'inizio del mandato del Rettore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto ministeriale di nomina.

CAPO III – SENATO ACCADEMICO

Art. 11 - Competenze

1. Le competenze del Senato Accademico sono sancite dall'art. 2.4, comma 1, dello Statuto.

Art. 12 – Mozione di sfiducia

1. Il Senato Accademico ha la prerogativa di proporre al corpo elettorale, con le modalità di cui all'art. 2.4, comma 1, lettera f), dello Statuto, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia al Rettore di cui all'art. 2.2, comma 1, lettera r), dello Statuto, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore medesimo.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della delibera, il decano convoca il corpo elettorale di cui all'art. 2.2, comma 2, dello Statuto, il quale, entro i successivi trenta giorni, deve votare la mozione. La consultazione è valida se vota la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in caso contrario, la mozione si intende respinta. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.
3. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e il Pro-Rettore continua a svolgerne le funzioni fino a nuove elezioni. Entro dieci giorni successivi all'accoglimento della mozione, il decano attiva le procedure elettorali previste dall'art. 2.2, comma 2, dello Statuto.

Art. 13 – Composizione

1. Sono membri del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) quindici professori e ricercatori di ruolo, eletti secondo le norme di cui all'art. 7.2 dello Statuto, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore di ruolo o di un professore associato e almeno sette direttori di Dipartimento;
 - c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per i quali l'elettorato attivo e quello passivo coincidono;
 - d) quattro rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per

la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università della Calabria.

Sono esclusi dall'elettorato passivo, per la carica di componenti del Senato Accademico, i professori, i ricercatori e i membri del personale tecnico-amministrativo che non assicurino quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

2. Fanno parte del Senato Accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
 - a) il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore;
 - b) il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario.
3. Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e gli altri eventuali Pro-Rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
4. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.
5. Tutti i componenti del Senato Accademico sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche è considerato anche il periodo già espletato nello stesso Organo alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 14 - Modalità di elezione

1. Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Art. 15 - Norme di funzionamento

1. Presidenza delle sedute
 - a) Le sedute del Senato Accademico sono presiedute dal Rettore o, nei casi impedimento o di assenza, dal Pro-Rettore.
 - b) Competono al Presidente la dichiarazione di apertura e di conclusione delle sedute, la direzione e il coordinamento dei lavori, l'aggiornamento, la sospensione e l'interruzione delle sedute.
 - c) È compito del Presidente assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
 - d) Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può invitare e ammettere alla seduta chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi.
 - e) Ogni membro del Senato Accademico, compresi gli studenti, dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica istituzionale certificata, presso cui saranno inviate tutte le comunicazioni riferite alle attività dell'Organo.
2. Convocazioni delle sedute e ordine del giorno
 - a) La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente o, nei casi di impedimento o assenza, del Pro-Rettore.
 - b) Il Senato Accademico è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando sia ritenuto necessario dal Presidente stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio degli Studenti.
 - c) La convocazione in via ordinaria è inviata a ciascuno degli aventi diritto al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale certificata, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta.
 - d) La convocazione in via straordinaria è inviata con preavviso di almeno quarantotto ore, con i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati. Qualora la convocazione sia inviata con meno di cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta, l'urgenza deve essere adeguatamente motivata.

- e) La documentazione relativa alla riunione deve essere resa disponibile presso la Direzione Generale dell'Ateneo con un anticipo di almeno tre giorni per le convocazioni ordinarie e di almeno ventiquattro ore per le convocazioni straordinarie.
La documentazione potrà essere fornita in formato cartaceo o in formato elettronico. In quest'ultimo caso, durante i lavori del Senato Accademico sarà messa a disposizione di ogni membro dell'Organo adeguata attrezzatura informatica, per la lettura dei documenti stessi.
- f) Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno devono individuare, sinteticamente e chiaramente, l'oggetto sottoposto all'esame del Senato Accademico.
- g) L'ordine del giorno delle sedute ordinarie deve prevedere, ai primi punti, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del Presidente e le interrogazioni dei membri del Senato, alle quali il Presidente può rispondere immediatamente oppure nella seduta successiva. L'ultimo punto dell'ordine del giorno è "Varie ed eventuali".
- h) Ciascun componente può chiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento compreso nelle competenze del Senato Accademico; la richiesta deve pervenire entro quindici giorni dalla data prefissata ed è facoltà del Presidente inserire l'argomento nella stessa seduta o in quella successiva. Il mancato inserimento all'ordine del giorno dell'argomento richiesto deve essere motivato e di ciò sarà data comunicazione da parte del Presidente.
- i) Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, comunicando, al tempo stesso, giorno e ora dell'aggiornamento.

3. Validità delle sedute

- a) Le sedute ordinarie e straordinarie sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
- b) In ogni caso le sedute non possono avere luogo quando alla data e all'ora stabilite nella convocazione non sia presente il Rettore o, nei casi di suo impedimento o assenza, il Pro-Rettore.
- c) Trenta minuti dopo l'orario fissato per l'inizio, in mancanza del numero legale, la seduta non potrà tenersi.

4. Organizzazione dei lavori

- a) Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, apre la seduta secondo l'ordine del giorno stabilito. È possibile l'inversione di uno o più argomenti solo se vi è l'unanimità dei presenti.
- b) Dopo aver illustrato l'argomento da esaminare, personalmente o conferendo la parola ad altro relatore, il Presidente apre il dibattito, dando la parola a coloro che chiedono di intervenire, registrati secondo l'ordine delle richieste.
- c) La durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
- d) Ciascun componente non può, di norma, intervenire più di due volte nel corso della discussione di un medesimo argomento, tranne che per mozione d'ordine riguardante un richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno, per fatto personale, per dichiarazione di voto o per presentare un emendamento alla proposta sulla quale il Senato Accademico è chiamato a pronunciarsi.
- e) Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso argomento siano numerosi, il Presidente può proporre un limite alla durata dei singoli interventi inferiore ai dieci minuti.
- f) Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni componente può prendere la parola una sola volta e per un tempo massimo di cinque minuti per illustrare le ragioni del suo voto.
- g) Terminate la discussione e le dichiarazioni di voto, il Presidente formula chiaramente le

proposte definitive, ne pone in votazione il relativo dispositivo e, verificati i voti, proclama l'esito della votazione.

5. Richiesta di pareri

- a) Allorquando il Senato Accademico sia tenuto a sentire o a chiedere il parere di altri Organi, o comunque decida di consultarli, nella conseguente deliberazione dovranno essere menzionati i risultati della consultazione svolta.
- b) Il Senato Accademico può sentire o chiedere il parere di altri Organi su argomenti specifici.
- c) Nel caso in cui gli Organi consultati non rispondano entro i termini fissati, il Senato Accademico potrà procedere facendone specifica menzione nella delibera.

6. Modalità di votazione

- a) Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
- b) Le votazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano.
- c) Il numero dei voti dei componenti contrari e/o astenuti è indicato nel verbale della relativa seduta.
- d) Il Senato Accademico procede a votazione con scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
- e) Le deliberazioni riguardanti persone, salvo diverse disposizioni di legge, devono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Senato ne faccia richiesta.
- f) Le proposte sono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.

7. Verbalizzazione delle sedute

- a) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Per lo scopo e per i propri appunti può procedere anche con la raccolta di annotazioni su supporto magnetico. Tali registrazioni non hanno carattere di documento amministrativo. I verbali, comunque redatti, rimangono nell'esclusiva disponibilità del Segretario verbalizzante sino all'approvazione formale.
- b) Chiunque intenda far scrivere a verbale una dichiarazione integrale è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta.
- c) I verbali sono approvati nelle sedute successive e, comunque, non oltre tre mesi dalla seduta alla quale si riferiscono.
- d) Per esigenze funzionali aventi carattere di urgenza possono essere adottate deliberazioni con efficacia immediata. I relativi stralci di verbale sono approvati seduta stante.
- e) Ottenuta l'approvazione dei verbali delle sedute, il Direttore Generale provvede agli adempimenti imposti dalle norme statutarie in materia di pubblicità degli atti, conformandosi alle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Amministrazione attuativi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Assenza dalle sedute, decadenza dalla carica e sostituzioni

- a) La partecipazione alle sedute del Senato Accademico è obbligatoria.
- b) Per i professori e i ricercatori non rientrano tra le motivazioni le assenze connesse ad altri impegni istituzionali. È compito del Presidente valutare se le motivazioni dell'assenza siano tali da renderla giustificabile.
- c) I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del Senato Accademico, né forniscano giustificazioni ritenute adeguate dal Presidente, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore, secondo quanto previsto dalla Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s).
- d) Qualora un membro elettivo decada o rinunci per qualsiasi motivo al mandato, subentra il

primo dei non eletti, purché abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi. Qualora la lista sia esaurita o non soddisfi le condizioni sopra esposte, saranno indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 7.1, comma 5, dello Statuto, rimane in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

CAPO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Competenze

1. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 2.5, comma 1, dello Statuto.

Art. 17 - Composizione

1. Sono membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2.5 dello Statuto:

- a) il Rettore;
- b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione dell'Università della Calabria;
- c) cinque membri interni all'Ateneo, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal Rettore e designati dal Senato Accademico e uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore.

L'Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.

Riguardo ai quattro membri interni proposti dal Rettore, il Senato Accademico, dopo aver verificato per ciascuno anche il possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, li designa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I membri non elettivi del Consiglio di Amministrazione, all'inizio del loro mandato, presentano al Senato Accademico una relazione sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato medesimo.

Dopo diciotto mesi dall'inizio del mandato, gli stessi presentano al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi programmatici da realizzare nel periodo successivo.

Ove il Rettore o il Senato Accademico non designino uno o più dei cinque membri proposti dall'altro Organo, per la designazione devono essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell'elenco formato ai sensi dell'art. 2.5, comma 3, lettera c), dello Statuto.

- d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore, l'altro proposto dal Rettore e designato dal Senato Accademico. L'Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale, per entrambi i candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.

Ove il Rettore o il Senato Accademico non designino il membro proposto dall'altro Organo, per la nuova designazione deve essere sottoposto un altro nominativo presente nell'elenco formato ai sensi dell'art. 2.5, comma 3, lettera d), dello Statuto.

Gli avvisi di cui alle lettere c) e d) sono pubblicati a cura del Direttore Generale.

Non possono essere prescelti come membri del Consiglio di Amministrazione i professori, i ricercatori e i membri interni che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:

- a) il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore;
- b) il Direttore Generale, o suo delegato, che esercita le funzioni di Segretario.

Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e gli altri eventuali Pro-Rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.

Art. 18 - Modalità di elezione e modalità di designazione

1. Le modalità di elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali dell'Università della Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 7.3 dello Statuto.
Le modalità di designazione dei cinque membri interni e dei due membri esterni del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 2.5, comma 3, lettere c) e d), dello Statuto.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche è considerato anche il periodo già espletato nello stesso Organo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 19 - Norme di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate in un apposito Regolamento emanato ai sensi dell'art. 2.5, comma 1, dello Statuto.

CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 – Competenze e modalità di funzionamento

1. Le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 21 - Composizione

1. I membri che compongono il Collegio dei Revisori dei Conti sono indicati dall'art. 2.7, comma 1 e sgg., dello Statuto.

CAPO VI – NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 22 - Competenze

1. Le competenze del Nucleo di Valutazione sono stabilite dall'art. 5, comma 22, della Legge n. 537/1993, dall'art. 1 della Legge n. 370/1999, dall'art. 2, comma 1, lettera r), della Legge n. 240/2010 e dall'art. 2.8 dello Statuto.

Art. 23 - Composizione

1. La composizione del Nucleo di Valutazione è stabilita dall'art. 2.8, comma 2, dello Statuto.

Art. 24 - Norme di funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione, a norma dell'art. 2.8, comma 8, dello Statuto, redige un proprio Regolamento di funzionamento interno, che deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII – DIRETTORE GENERALE

Art. 25 - Competenze

1. Al Direttore Generale sono attribuite le funzioni previste dalla Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera o), dall'art. 2.9 dello Statuto e dai Regolamenti.

Art. 26 – Nomina e conferimento dell'incarico

1. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzione dirigenziale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile, secondo la normativa vigente in materia. L'incarico è assoggettato alle ipotesi di revoca di cui agli artt. 19 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 27 – Valutazione annuale della performance

1. La valutazione annuale della performance del Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore.

CAPO VIII – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 28 - Competenze

1. Oltre alle competenze di cui all'art. 2.10 dello Statuto, il Consiglio degli Studenti:
 - a) presenta al Senato Accademico, ogni anno, una relazione sulla condizione studentesca dell'Università della Calabria;
 - b) rivolge quesiti al Rettore circa fatti o eventi riguardanti la didattica e la condizione studentesca. A tali quesiti il Rettore deve dare risposta entro e non oltre trenta giorni.
2. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2.10 dello Statuto, il Consiglio degli Studenti esprime pareri obbligatori e non vincolanti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si attua l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 29 - Composizione

1. La composizione del Consiglio degli Studenti è fissata dall'art. 2.10, comma 6, dello Statuto.

Art. 30 - Norme di funzionamento

1. Il Consiglio degli Studenti definisce al suo interno le norme di funzionamento con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, successivamente, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IX – COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 31 – Competenze

1. Ai sensi di quanto previsto nell'art. 2.11, comma 1, dello Statuto, in conformità con l'art. 10, comma 1, della Legge n. 240/2010, il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio

e nella composizione di cui all'art. 2.11 dello Statuto.

Art. 32 – Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico.

CAPO X – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 33 - Competenze

1. Le funzioni del Comitato Unico di Garanzia sono stabilite dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, nonché dall'art. 2.12 dello Statuto.

Art. 34 - Composizione

1. Secondo quanto previsto nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è nominato con decreto del Rettore.
2. Il Comitato Unico di Garanzia rimane in carica quattro anni. I componenti possono essere nuovamente designati per una sola volta.

Art. 35 – Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

CAPO X-bis – PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Art. 35-bis – Istituzione

1. L'Ateneo, al fine di garantire l'Assicurazione della Qualità (AQ) interna, istituisce il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) nominato con decreto dal Rettore sulla base di criteri generali che consentono una organizzazione e delle funzionalità appropriate alla numerosità e alla complessità delle attività formative, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo.

Art. 35-ter – Composizione

1. Il PQA è costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe dotate di competenze e comprovata esperienza nell'AQ a livello di sede, di didattica, di ricerca o di terza missione, e dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.
2. Il PQA è presieduto da un Coordinatore, professore di ruolo dell'Ateneo, in possesso di elevate competenze e comprovata esperienza in materia di Sistemi di Assicurazione della Qualità, designato dal Rettore. Il Coordinatore rappresenta il PQA e ne dirige i lavori.
3. La componente accademica e quella tecnico-amministrativa dura in carica tre anni ed è rinnovabile; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni.

Art. 35-quater - Compiti

1. I compiti del PQA sono stabiliti dalla disciplina regolamentare di riferimento.
2. In particolare, il PQA svolge le funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nonché tutte le altre funzioni attribuite

dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli Organi di Governo dell'Ateneo e delle linee guida dell'ANVUR.

Art. 35-quinquies – Modalità di funzionamento

1. Ferme restando le funzioni attribuite dalla vigente disciplina di settore, il PQA predispone un programma annuale delle proprie attività e redige una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno che vengono inviati al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e sulle pagine dedicate al PQA.
2. L'Ateneo assicura al PQA l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.
3. Le modalità di funzionamento del PQA sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO XI – NORME SULLA INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 36 – Ineleggibilità

1. Non può essere nominato membro degli Organi di cui all'art. 2.1 dello Statuto chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 11 della Legge n. 240/2010, l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Ai sensi dell'art. 2.2, comma 2, dello Statuto, è ineleggibile il candidato a Rettore che non sia professore ordinario in servizio presso le Università italiane.
4. Ai sensi dell'art. 2.6, comma 1, dello Statuto, sono ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione i professori di ruolo e i ricercatori che non abbiano optato per il tempo pieno.

Art. 37 - Incompatibilità

1. Ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s), è fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
 - b) essere componente di altri Organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento;
 - c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;
 - d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.).
2. Ai sensi dell'art. 7.2, comma 1, ultimo capoverso, dello Statuto, i Direttori di Dipartimento non possono presentare la propria candidatura al Senato Accademico contemporaneamente nell'elettorato passivo dei Direttori e in quello dei Professori.
3. I due membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 2.5, comma 3, lettera d), dello Statuto, devono essere non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla

designazione e per tutta la durata dell'incarico.

4. Ai sensi dell'art. 2.7, comma 3, dello Statuto, l'incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università della Calabria.
5. Le cariche di Pro-Rettore, Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e Direttore Generale Vicario sono incompatibili con quella di membro degli Organi di cui all'art. 2.1 dello Statuto.
6. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio.
7. Ai sensi dell'art. 7.3, comma 2, dello Statuto, la carica di rappresentante degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di rappresentante in Consiglio di Dipartimento.
8. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo i professori e i ricercatori dell'Università della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quali quelle di Coordinatore o di Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio o di membro delle Strutture di raccordo.
9. I membri esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo non possono, per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento nell'Università della Calabria, né avere ad alcun titolo rapporti di collaborazione scientifica, o di gestione nell'ambito di comuni iniziative e attività, con alcun organismo o struttura dell'Università stessa.
10. Non sono comunque compatibili più cariche che prevedano indennità a carico del bilancio dell'Università della Calabria.

Art. 38 – Impegno didattico dei professori e dei ricercatori

1. Nell'ambito dell'impegno complessivo per i professori a tempo pieno di cui alla Legge n. 240/2010, art. 6, comma 1, gli stessi svolgono non meno di 120 ore annue di didattica frontale. Ove non sia possibile saturare il monte orario minimo di 120 ore annue di didattica frontale in Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico, il Dipartimento di afferenza potrà chiedere al Senato Accademico di esprimersi sulla possibilità di completare il monte-ore richiesto con altra attività didattica.
I professori a tempo pieno svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti nel presente Regolamento, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno.
2. Nell'ambito dell'impegno complessivo per i professori a tempo definito di cui alla Legge n. 240/2010, art. 6, comma 1, gli stessi svolgono non meno di 85 ore annue di didattica frontale, di cui almeno 65 in Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico. Ove non sia possibile saturare il monte orario minimo di 65 ore annue di didattica frontale in Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico, il Dipartimento di afferenza potrà chiedere al Senato Accademico di esprimersi sulla possibilità di completare il monte-ore richiesto con altra attività didattica.
I professori a tempo definito svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con Regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I compiti didattici istituzionali di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascun professore dal Dipartimento di afferenza, sulla base delle esigenze didattiche dipartimentali, sentito l'interessato.
Il Dipartimento indicherà il calendario e le modalità di svolgimento dei suddetti compiti didattici istituzionali.
Le predette attività didattiche dovranno essere annotate dal professore in apposito registro all'atto dell'espletamento e certificate dal Direttore del Dipartimento a conclusione delle stesse.
4. Per quanto riguarda l'impegno didattico dei ricercatori di ruolo, di cui alla Legge n. 240/2010, art. 6, comma 1, gli stessi sono tenuti a riservare annualmente 300 ore in regime di tempo pieno e 170 ore

in regime di tempo definito alle attività didattiche integrative. Almeno la metà di tali ore deve essere riservata ad attività didattiche integrative svolte in aula: docenza in corsi di azzeramento e in corsi di recupero, esercitazioni, tutorato svolto in aula secondo un preciso calendario stabilito dal Dipartimento di afferenza.

I compiti didattici istituzionali di cui al capoverso precedente sono attribuiti a ciascun ricercatore dal Dipartimento di afferenza, sulla base delle esigenze didattiche dipartimentali, sentito l'interessato.

Il Dipartimento indicherà il calendario e le modalità di svolgimento dei suddetti compiti didattici istituzionali.

Le predette attività didattiche dovranno essere annotate dal ricercatore in apposito registro all'atto dell'espletamento e certificate dal Direttore del Dipartimento a conclusione delle stesse.

Corsi e moduli curriculari, o parti di essi, possono essere affidati dal Dipartimento proponente l'incarico ai ricercatori a tempo indeterminato e alle figure assimilate, con il loro consenso, fermo restando l'inquadramento e il trattamento economico di ciascuno, nell'ambito di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione e di Dottorato. Tali attività includono: lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio curriculari.

Gli incarichi di docenza di cui al precedente capoverso, assunti dai ricercatori con il loro consenso, sono svolti a titolo retribuito, previo rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio dell'Università della Calabria e fatta salva la fattispecie di cui al successivo capoverso. Ciascun Dipartimento stabilisce le modalità di conferimento degli affidamenti retribuiti di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie a esso attribuite. Nel caso in cui l'indisponibilità delle risorse finanziarie impedisca di retribuire l'intero insegnamento, parte di esso può, previo consenso del ricercatore interessato, essere conferito a titolo gratuito ai sensi del successivo capoverso.

I ricercatori a tempo indeterminato e le figure assimilate possono essere, con il loro consenso, come previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, destinatari di affidamenti di corsi e moduli curriculari o parti di essi individuati a titolo gratuito dal Dipartimento proponente l'incarico.

I ricercatori destinatari di affidamenti gratuiti ai sensi del precedente capoverso possono richiedere una riduzione dei propri compiti didattici istituzionali di cui al presente comma in misura proporzionale alle ore svolte di didattica frontale gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio preventivo definisce le risorse da destinare alle attività didattiche dell'Ateneo, includendo le risorse per la copertura finanziaria della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori a tempo indeterminato e per le figure assimilate. Tali risorse sono suddivise tra i Dipartimenti e determinano il tetto massimo di ore di didattica retribuita attivabili da ciascun Dipartimento.

Ai fini della liquidazione della retribuzione aggiuntiva, il ricercatore e le figure assimilate sono tenuti a dichiarare l'attività svolta e a compilare il registro delle lezioni da consegnare al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'affidamento.

Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/1990 e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento economico, corsi e moduli curriculari. Tale affidamento avverrà in raccordo con la programmazione didattica definita dai competenti Organi accademici.

5. Ai sensi della Legge n. 230/2005, art. 1, comma 11, e della Legge n. 240/2010, art. 6, comma 4, ai ricercatori e alle figure assimilate è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi assumono la titolarità dei corsi e moduli curriculari di cui al comma 4 del presente articolo. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli. Con cadenza annuale, tenuto conto della documentazione trasmessa dal Dipartimento competente, con

decreto rettorale è attribuito il titolo di professore aggregato.

6. L'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato è quello previsto dalla Legge n. 240/2010, art. 24, comma 4, secondo il quale l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

CAPO XI-bis – DISCIPLINA PER LE ADUNANZE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 38-bis – Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro collegio amministrativo previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per motivi di urgenza, circostanze imprevedibili e/o improrogabili, ovvero condizioni emergenziali – locali, nazionali e/o sovranazionali – tali da non consentire il rispetto delle disposizioni per l'utile svolgimento della seduta secondo le modalità ordinarie, il Presidente del consesso può convocare la seduta in modalità telematica che avrà come sede quella in cui si trova colui che presiede l'adunanza.
3. Nelle riunioni ordinarie è consentita la partecipazione in via telematica dei membri impegnati in missioni istituzionali ovvero espressamente autorizzati a ciò dal presidente su richiesta scritta e motivata dell'interessato, nel rispetto delle norme di cui al presente Capo.

Art. 38-ter – Garanzie

1. Le adunanze telematiche devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento simultaneo e in condizioni di parità nonché il diritto di voto in tempo reale, in modalità palese ovvero segreta, sugli argomenti affrontati nella discussione.
 - d) la riservatezza della seduta;
 - e) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - f) l'approvazione del verbale.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo.

Art. 38-quater – Disciplina

1. Nelle riunioni telematiche devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica (all'indirizzo istituzionale ovvero a quello espressamente indicato dal componente per la ricezione di comunicazioni formali), deve essere specificato che la seduta avviene in modalità telematica; le modalità tecnico-operative di partecipazione devono essere indicate nella convocazione o comunicate almeno 24 ore prima della seduta;
 - b) nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato, dando atto dell'assenza giustificata dei componenti impossibilitati a mantenere attivo il collegamento;
 - c) nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento di una votazione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, la votazione può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato; in mancanza di numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione.

2. In caso di voto palese, il presidente dell'organo disciplina la modalità di votazione che può essere nominativa o residuale. I partecipanti possono esprimere il proprio voto di norma attraverso specifici strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica adottata ovvero, nei casi in cui tali strumenti non fossero disponibili, attraverso altro dispositivo che garantisca comunque la personalità e la pubblicità dell'espressione del voto.
3. Nelle procedure in cui è previsto il voto segreto sono garantite la personalità, la libertà e la segretezza del voto con modalità indicate in apposito decreto rettorale.
4. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi, nel verbale delle riunioni devono essere indicati i nominativi dei componenti collegati a distanza nonché gli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

TITOLO III – STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I -STRUTTURE

Art. 39 - Strutture dell'Università

1. Ai sensi degli artt. 3.1, comma 1, e 3.2 dello Statuto, per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, l'Università della Calabria si articola in Dipartimenti.
2. Tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono essere istituite le Scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.
3. Per l'erogazione dei servizi di supporto all'intera comunità universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal Centro Residenziale, sono istituiti i Centri Comuni di Servizio, che sono approvati con provvedimento rettorale.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, che garantisce agli utenti la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università della Calabria, è costituito da:
 - a) Biblioteche di Area o Interdipartimentali;
 - b) Servizio per l'Automazione delle Biblioteche.
5. L'Università della Calabria istituisce Scuole di Specializzazione e Scuole Superiori e di Alta Formazione, al fine di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

CAPO II – DIPARTIMENTI

Art. 40 - Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate e accessorie alle precedenti che siano rivolte all'esterno. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
2. Il Dipartimento può prevedere, ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto, l'istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, denominate Sezioni. Alle Sezioni sono attribuite funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento delle attività di ricerca scientifica delle aree disciplinari di competenza del Dipartimento, coerentemente con i compiti e i programmi dello stesso e nel rispetto della libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né gestionale.
3. L'organizzazione interna dei Dipartimenti tiene comunque conto degli indirizzi generali stabiliti dagli Organi di governo dell'Ateneo.
4. I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento.
5. In assenza delle Scuole, di cui al precedente articolo, i Dipartimenti costituiscono la Commissione

didattica paritetica docenti-studenti, di cui all'art. 3.2, comma 9, dello Statuto, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento medesimo.

6. Ai Dipartimenti fanno capo:
 - a) Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico;
 - b) Scuole di Specializzazione;
 - c) Scuole Superiori e di Alta Formazione;
 - d) Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - e) Corsi di Master Universitari;
 - f) Corsi di Perfezionamento.
7. Fra i Dipartimenti possono essere istituiti:
 - a) Centri di Servizio Interdipartimentali, per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche;
 - b) Centri di Ricerca Interdipartimentali, per le attività scientifiche di rilevante complessità, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti;
 - c) Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica, per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo.
8. All'interno del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori, per supportare le attività di ricerca scientifica e/o di didattica, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Regolamento.
La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere presentata al Senato Accademico, corredata da un programma di attività scientifico-didattiche da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili per realizzare le attività di progetto, oltre che dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
9. Alla data di costituzione delle nuove strutture, deliberata dal Senato Accademico il 7 marzo 2012, in ciascun Dipartimento sono stati incardinati i settori scientifico-disciplinari di tutti i membri a esso afferenti.
L'Ateneo cura e aggiorna l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attivati del o dei dipartimenti nei quali essi sono incardinati.
Un settore scientifico-disciplinare si intende automaticamente incardinato all'interno di un Dipartimento al momento del trasferimento da altra struttura o in caso di chiamata di docenti, ed è invece disattivato quando, a seguito di cessazione o di trasferimento ad altra struttura, non vi sono più docenti afferenti al settore in questione.

Art. 41 - Competenze

1. Le competenze dei Dipartimenti sono stabilite dall'art. 3.2, comma 1, dello Statuto.
2. Per ciascun settore scientifico-disciplinare viene individuato un Dipartimento competente. Il Dipartimento competente esprime i pareri scientifici obbligatori per il conferimento di compiti didattici, contratti e affidamenti di insegnamenti del settore di competenza. Fanno eccezione gli incarichi conferiti al personale di ruolo sul settore scientifico-disciplinare di afferenza nell'ambito dell'attività didattica erogata dal medesimo Dipartimento cui afferisce il professore/ricercatore.
Il Dipartimento competente esprime pareri, non vincolanti, sulle proposte di modifica di Ordinamenti relativamente a variazioni su settori scientifico-disciplinari di cui è competente.
Il Dipartimento competente viene individuato dal Senato Accademico in base alla numerosità e alla qualifica dei professori e ricercatori del settore presenti nei Dipartimenti, tenendo conto, in casi di equilibrio, anche della presenza di professori e ricercatori della stessa Area C.U.N.
Di norma, ciascun settore ha un solo Dipartimento competente, può averne al più due nel caso in cui i docenti del settore siano suddivisi in modo equilibrato tra due Dipartimenti. In questo caso, ciascuno dei due Dipartimenti competenti si determina autonomamente per ciò che riguarda tutta la materia

di propria competenza e i pareri scientifici di cui sopra possono essere richiesti almeno a uno dei Dipartimenti competenti.

Art. 42- Composizione e afferenza

1. Il Dipartimento è la struttura alla quale afferiscono, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico e secondo le modalità previste nel successivo comma 2:

- a) professori;
- b) ricercatori.

Al Dipartimento afferiscono inoltre:

- c) il personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura;
- d) i titolari di assegni di ricerca;
- e) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrano nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;
- f) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento;
- g) gli studenti, nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento del Dipartimento;
- h) i borsisti e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione.

2. Per l'afferenza dei professori e dei ricercatori a un Dipartimento valgono le seguenti modalità:

- a) ogni professore di ruolo e ogni ricercatore in servizio presso l'Università della Calabria deve afferire a un solo Dipartimento;
- b) i professori e i ricercatori vincitori di concorso afferiscono al Dipartimento che ha bandito il concorso;
- c) per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato Accademico delibera sulle richieste di afferenza degli interessati, a seguito di nuove prese di servizio da parte di ricercatori e professori;
- d) il Senato Accademico delibera sulle richieste di trasferimento dei professori e dei ricercatori – già in servizio presso l'Università della Calabria al 31 ottobre 2012 – da un Dipartimento a un altro, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Dipartimento accettante, riunito in composizione ristretta. Il parere s'intende positivo se espresso favorevolmente dai due terzi dei presenti.
La richiesta di trasferimento deve essere motivata con riferimento all'attività scientifica e/o didattica;
- e) a regime, il Senato Accademico delibera sui trasferimenti non rientranti nella fattispecie dei punti c) e d). Gli stessi trasferimenti possono essere effettuati solo attraverso l'accordo reciproco dei Dipartimenti interessati. La richiesta di trasferimento deve essere motivata con riferimento all'attività scientifica e/o didattica e deve essere presentata almeno un mese prima della chiusura annuale dell'Offerta Formativa per la verifica dei requisiti da parte del Ministero.

Art. 43 - Decentramento amministrativo-gestionale

1. Ai sensi dell'art. 3.2, comma 3, dello Statuto, al Dipartimento è decentrata un'autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio *budget* e un'autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, di cui alla Legge n. 240/2010 e al Decreto legislativo di attuazione.

Il *budget* globale destinato ai Dipartimenti viene ripartito tra gli stessi dal Consiglio di Amministrazione, nella fase di istruzione del Bilancio annuale dell'Ateneo. Conosciuto il proprio *budget* totale, ogni Dipartimento, con delibera del Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso nei vari capitoli, giustificando la proposta con una relazione allegata. La proposta di ripartizione con la relazione allegata sono predisposte dal Direttore

del Dipartimento, coadiuvato dalla Giunta.

La ripartizione dettagliata del *budget* di ciascun Dipartimento nei capitoli di spesa è, infine, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università della Calabria al momento dell'approvazione del Bilancio Unico dell'Ateneo. Nel corso dell'anno finanziario il Consiglio di Dipartimento potrà presentare al Consiglio di Amministrazione motivate richieste di variazioni di bilancio, che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile, successiva alla richiesta.

Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale e di autonomia di spesa nell'ambito del *budget* assegnato alla struttura. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Al Dipartimento sono assegnate unità di personale tecnico-amministrativo adeguate alla struttura.

2. Ai sensi dell'art. 3.2, comma 4, dello Statuto, il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi secondo quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 44 - Organi

1. Gli Organi del Dipartimento sono quelli di cui all'art. 3.2, comma 6, dello Statuto.

Art. 45 - Il Direttore

1. Le prerogative e le competenze del Direttore di Dipartimento sono stabilite dall'art. 3.2, comma 6, dello Statuto.

Art. 46 - La Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è disciplinata dall'art. 3.2, comma 8, dello Statuto.

Art. 47 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento (art. 3.2, comma 7, dello Statuto).
2. Ai sensi dell'art. 3.2, comma 7, dello Statuto fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo, i ricercatori, il Segretario, quest'ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento.
3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica quattro anni, concorre alla determinazione del numero legale e ha diritto al voto deliberativo su tutte le questioni di carattere amministrativo.
4. La rappresentanza degli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, degli studenti e degli assegnisti è disciplinata dai Regolamenti dei Dipartimenti.
5. Ulteriori prerogative e competenze del Consiglio di Dipartimento sono previste dall'art. 3.2, comma 7, dello Statuto.
6. Ulteriori rappresentanze, modalità di elezione delle rappresentanze con le relative consistenze, modalità di funzionamento del Consiglio, limiti di partecipazione alle riunioni e alle delibere sono definiti dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
7. Il Consiglio di Dipartimento può delegare a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto parte delle sue attribuzioni alla Giunta di Dipartimento.
8. Il Consiglio di Dipartimento ha, comunque, competenza a:
 - a) proporre al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse assegnate, l'attivazione delle procedure concorsuali per i professori di ruolo e per i ricercatori e la predisposizione dei bandi per i ricercatori;
 - b) indicare i criteri generali per l'utilizzazione coordinata delle risorse assegnate ai Dipartimenti;

- c) approvare preventivamente l'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- d) deliberare la stipula di contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni;
- e) deliberare sulla programmazione didattica e sulla associazione volontaria con altri Dipartimenti, per come stabilito nel successivo art. 51;
- f) attribuire gli incarichi didattici degli insegnamenti di competenza, secondo quanto stabilito nel successivo art. 51;
- g) proporre gli insegnamenti da affidare con contratto a esterni, mediante apposito bando, e garantirne la copertura finanziaria.

Art. 48 - La Commissione didattica paritetica docenti-studenti

1. Le norme relative alle competenze, alla composizione e alle modalità di funzionamento della Commissione didattica paritetica sono contenute nello Statuto, all'art. 3.2, comma 9.

Art. 49 - Il Segretario

1. L'incarico di Segretario ha durata quadriennale ed è rinnovabile. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente appartenente all'area amministrativo-gestionale (art. 3.2, comma 6, ultimo capoverso, dello Statuto) in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) inquadramento non inferiore alla categoria D;
 - b) esperienza lavorativa di almeno due anni nell'incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento o di Facoltà o nell'incarico, formalmente conferito, di collaboratore o Vice-Segretario di Dipartimento o di Facoltà; in alternativa all'esperienza lavorativa di cui sopra, il possesso del seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in Economia o Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale o Scienze dell'Amministrazione o Scienze Politiche con *curriculum* amministrativo o lauree equipollenti.
2. Per lo scopo, presso la Direzione Generale è costituito un elenco di dipendenti in possesso dei succitati requisiti, a cui i Dipartimenti fanno riferimento per l'individuazione dei dipendenti da proporre per il conferimento dell'incarico di Segretario.
Nella fase di prima applicazione dello Statuto detto elenco è formato da tutti i Segretari Amministrativi di Dipartimento e da tutti i Segretari di Facoltà, inquadrati in categoria non inferiore alla D, in carica alla data di emanazione del presente Regolamento.
3. Tutti i dipendenti interessati a essere aggiunti nel succitato elenco dovranno produrre al Direttore Generale formale istanza corredata di *curriculum vitae*, contenente i dati necessari per la valutazione dell'istanza stessa.
4. Il Direttore del Dipartimento, sentita la Giunta, con atto motivato e in contraddittorio può revocare in ogni momento dall'incarico il Segretario, per efficacia ed efficienza non adeguate dell'attività amministrativa e contabile ascrivibile all'interessato.
5. Al Segretario è riconosciuta, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Università, l'indennità di responsabilità entro i limiti di cui all'art. 91 del medesimo C.C.N.L. L'importo di detta indennità è definito in sede di contrattazione decentrata.

Art. 50 – Istituzione, attivazione e disattivazione

1. I Dipartimenti possono essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione.
Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza

nell'anno accademico in cui i Dipartimenti sono formalmente costituiti.

2. La richiesta di istituzione va indirizzata al Rettore, accompagnata da una relazione contenente: l'indicazione dei Settori Scientifico-Disciplinari da incardinare nell'istituendo Dipartimento; l'elenco corredato dalle formali adesioni dei professori e ricercatori che intendono afferire allo stesso Dipartimento; il programma delle attività didattiche e scientifiche previste per almeno un triennio. Nei successivi sessanta giorni il Senato Accademico, acquisito il parere di eventuali Dipartimenti competenti sugli stessi Settori Scientifico-Disciplinari, esprime parere con particolare riferimento alla validità tecnico-scientifica e all'intrinseca omogeneità del progetto proposto. Il parere del Senato Accademico è da ritenersi valido se espresso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. L'istituzione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o con parere obbligatorio del Senato Accademico.
4. L'istituzione del nuovo Dipartimento è formalmente definita con decreto rettorale.
5. La richiesta di attivazione va indirizzata al Rettore, accompagnata da una relazione contenente: l'indicazione dei Settori Scientifico-Disciplinari incardinati nel Dipartimento; l'elenco corredato dalle formali adesioni dei professori e ricercatori che intendono afferire allo stesso Dipartimento; il programma delle attività didattiche e scientifiche previste per il triennio di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'indicazione puntuale e documentata delle risorse necessarie in termini di personale, spazi e finanziamenti, che potranno essere acquisite almeno nel triennio. Nei successivi sessanta giorni il Senato Accademico esprime parere con particolare riferimento alla validità della proposta in termini di risorse disponibili di personale, spazi e finanziamenti. Il parere del Senato Accademico è da ritenersi valido se espresso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera l'attivazione entro i successivi trenta giorni, formulando la proposta al Direttore Generale relativamente alla sola dotazione organica del personale tecnico-amministrativo.
7. L'effettiva attivazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera di cui al comma precedente.
8. Al Dipartimento, il cui numero di professori di ruolo e ricercatori in servizio scenda sotto il limite di cinquanta, a causa di pensionamenti o trasferimenti interni o in altra sede, rimanendo comunque non inferiore a quarantacinque, è garantita per un triennio la possibilità di non essere disattivato. Qualora, trascorso il triennio, il Dipartimento non raggiunga nuovamente il numero minimo previsto, esso è disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico.

Qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori in servizio scenda sotto il limite di quarantacinque, il Dipartimento è disattivato immediatamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 51 – Programmazione e gestione della didattica

1. Per ciascun Corso di Studio viene individuato il Dipartimento di riferimento in quello responsabile della prevalenza dei crediti formativi universitari (C.F.U.) degli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso stesso.
2. Sono, altresì, individuati i Dipartimenti associati tra quelli che concorrono con propri professori e ricercatori in misura rilevante e significativa agli insegnamenti dello stesso Corso di Studio. L'associazione può essere volontaria o oggettiva. L'associazione volontaria si realizza attraverso un accordo tra due o più Dipartimenti, deliberato dagli Organi deputati. L'associazione oggettiva si realizza con delibera del Senato Accademico, se il Dipartimento di riferimento non copre da solo il 50% dell'offerta formativa per quanto attiene ai C.F.U. degli insegnamenti di base e caratterizzanti e coinvolge come associati altri Dipartimenti in ordine all'erogazione di C.F.U. L'associazione oggettiva si realizza a seguito di una divisione degli insegnamenti tra i Dipartimenti che condividono la gestione dell'attività di copertura degli insegnamenti.

3. Della programmazione didattica si occupano:

- a) i Consigli dei Dipartimenti;
- b) i Consigli dei Corsi di Studio, ove istituiti;
- c) le Scuole, ove istituite.

4. Il Consiglio di Dipartimento, o la Scuola, se istituita, propone al Senato Accademico la programmazione didattica annuale.

Ciascun Dipartimento di riferimento, direttamente oppure sulla base delle proposte provenienti dai Consigli di Corso di Studi, ove istituiti, e nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individua entro il 31 marzo di ogni anno l'insieme di tutti gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, da attivare per l'anno accademico successivo.

Per ciascun insegnamento viene specificato il Corso di Laurea, il settore scientifico-disciplinare, i contenuti didattici e il numero di crediti/ore di lezione/esercitazione/laboratorio.

Se il Dipartimento non è competente per il settore dell'insegnamento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del presente Regolamento, viene altresì indicato il Dipartimento competente per la verifica del possesso dei requisiti scientifici e/o professionali.

Il Dipartimento di riferimento ha la responsabilità della copertura didattica di tutti gli insegnamenti presenti nella programmazione didattica dei Corsi di Studio a esso riconducibili, a esclusione degli insegnamenti di cui ha demandato la copertura ad altri Dipartimenti mediante specifici accordi bilaterali, secondo indicazioni generali specificate nel Regolamento Didattico di Ateneo; le Scuole, se istituite, svolgono la funzione del Dipartimento di riferimento.

5. Attribuzione diretta di incarichi didattici a personale docente di ruolo afferente al Dipartimento.

L'insieme di tutti gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento da attivare per l'anno accademico successivo viene reso noto a tutti i membri del Dipartimento mediante pubblicazione sul sito Web dello stesso e notifica per posta elettronica.

Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli insegnamenti da attivare, ciascun professore comunica al Dipartimento l'insieme delle attività didattiche, previste nel suddetto elenco di insegnamenti ancora da affidare, che è disponibile a ricoprire nel successivo anno accademico. In caso di mancata comunicazione della disponibilità entro i termini stabiliti, ai fini del conferimento del compito didattico istituzionale si intende implicitamente fornita da parte del professore la disponibilità per tutte le attività del settore scientifico-disciplinare di afferenza presenti in elenco, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 38 del presente Regolamento.

Entro il medesimo termine, i ricercatori a tempo indeterminato potranno far pervenire le loro eventuali disponibilità sulla base di quanto disciplinato nel *Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della Legge 30.12.2010, n. 240*.

Per i ricercatori a tempo determinato vale quanto previsto al comma 4 dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.

Entro sette giorni dal termine previsto per la manifestazione delle disponibilità di cui sopra, ciascun Dipartimento, sentiti comunque i docenti interessati, esprime parere sulle disponibilità pervenute per i corsi di propria competenza.

Il Dipartimento procede, quindi, al conferimento degli incarichi ai professori e ai ricercatori afferenti a esso. Tale conferimento avverrà, tra i soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali richiesti per l'insegnamento, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) professori e ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare in cui è inserito l'insegnamento;
- b) professori e ricercatori universitari di settore scientifico-disciplinare affine;
- c) tutti gli altri soggetti non compresi nelle qualifiche precedenti.

Limitatamente all'attribuzione di incarichi per specifici insegnamenti, il Dipartimento può acquisire il parere del Consiglio di Corso di Studio relativamente all'attività didattica svolta dall'interessato nel

medesimo incarico ricevuto nel precedente anno accademico.

6. Attribuzione diretta a seguito di procedura di selezione per affidamenti e contratti di diritto privato a tempo determinato.

Dopo avere esperito la procedura di attribuzione diretta, ciascun Dipartimento di riferimento provvede alla copertura dei corsi di insegnamento rimasti vacanti mediante una richiesta al Rettore di indizione di una procedura di selezione, per affidamenti e contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le procedure e le modalità previste in apposito Regolamento.

CAPO III – SCUOLE E CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO

Art. 52 – Scuole

1. L'istituzione e l'attivazione delle Strutture di raccordo, denominate Scuole, proposte dai Dipartimenti interessati, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La richiesta di istituzione va indirizzata al Rettore da parte dei Direttori dei Dipartimenti, accompagnata da una relazione in cui i Dipartimenti proponenti specificano l'insieme delle attività che intendono che vengano coordinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della Legge n. 240/2010, che definisce le competenze delle Scuole. Le delibere dei Consigli dei Dipartimenti che intendono istituire una Scuola devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei membri del Dipartimento. Entro sessanta giorni, il Senato Accademico esprime il proprio motivato parere, da ritenersi valido se reso a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'istituzione della Scuola è formalmente definita con decreto rettorale.
3. La richiesta di attivazione va indirizzata al Rettore da parte dei Direttori dei Dipartimenti, accompagnata da una relazione contenente il programma delle attività didattiche, di gestione e di coordinamento, nonché l'indicazione puntuale e documentata delle risorse necessarie in termini di personale e spazi. La proposta relativa alla sola dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è sottoposta all'attenzione del Direttore Generale.
Entro trenta giorni il Senato Accademico esprime parere, da ritenersi valido se reso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera l'attivazione entro i successivi trenta giorni, esprimendosi sulla validità dell'intera proposta.
5. L'effettiva attivazione decorre dall'anno accademico successivo alla data della delibera di cui al comma precedente.
6. Sono Organi delle Scuole:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non istituita in alcuno dei Dipartimenti che abbiano costituito le stesse Scuole.
7. Il Consiglio è Organo deliberante ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi, da professori e/o ricercatori scelti, con modalità definite nell'art. 7.1 dello Statuto, tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i Coordinatori dei Corsi di Studio o di Dottorato di Ricerca.
8. Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola, secondo le modalità previste nell'art. 7.1 dello Statuto, è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

Art. 53 – I Consigli dei Corsi di Studio

1. I Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico possono proporre l'attivazione dei Consigli di Corso di Studio, di cui all'art. 3.3 dello Statuto.

2. Allo stesso Consiglio di Corso di Studio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo livello in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (Statuto, art. 3.3, comma 1).
3. I Consigli di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - a) propongono il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
 - b) formulano per i Consigli dei Dipartimenti competenti proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
 - c) propongono il Manifesto degli Studi;
 - d) propongono gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
 - e) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;
 - f) organizzano le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Consiglio dei Corsi di Studio, ove attivato ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto, è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in accordo con la programmazione didattica annuale dei Dipartimenti; i professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi;
 - b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale dei Dipartimenti;
 - c) dai professori a contratto;
 - d) dai rappresentanti degli studenti.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo e passivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.

Altre figure possono, su formale autorizzazione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, partecipare alle adunanze del Consiglio medesimo senza diritto di voto.
5. Il Consiglio dei Corsi di Studio elegge il Coordinatore tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, con mandato rinnovabile per una sola volta.

A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un giorno.

6. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio:
 - a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.

Il Coordinatore si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dai Dipartimenti.

Il Coordinatore designa tra i professori di ruolo e aggregati afferenti al Corso di Studio un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.
7. Il Coordinatore Vicario dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale è nominato dal Rettore con apposito decreto.

CAPO IV – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 54 - Afferenza, coordinamento e organizzazione

1. I Corsi di Specializzazione post-laurea possono essere svolti ai sensi della Legge n. 341/1990 presso

Scuole di Specializzazione istituite ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 162/1982.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo definisce le modalità di accesso ai Corsi, di conseguimento del titolo, di svolgimento dell'attività didattica, e la composizione degli Organi di gestione delle scuole.

Art. 55 - Istituzione e attivazione di Scuole di Specializzazione

1. L'istituzione di una Scuola di Specializzazione può essere richiesta al Rettore da almeno un Dipartimento.
2. La richiesta di istituzione deve essere accompagnata:
 - a) da una relazione in cui siano evidenziati i seguiti elementi:
 - obiettivi generali;
 - analisi delle ragioni culturali, scientifiche ed economiche che giustificano l'iniziativa;
 - elenco dei professori e ricercatori a cui saranno affidati i compiti didattici e loro *curricula* nel caso di professori e ricercatori non appartenenti al Dipartimento;
 - carico didattico ed eventuale compenso che si intende attribuire a ciascun professore o ricercatore;
 - Dipartimenti e/o altre strutture dell'Università della Calabria in grado di fornire il necessario supporto e stipulare eventuali convenzioni;
 - tutte le indicazioni previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 162/1982 e successive modifiche.
3. La proposta relativa all'istituzione di un Corso di Specializzazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. L'istituzione di un Corso di Specializzazione avviene per decreto rettorale.
5. L'effettiva attivazione decorre dalla data del decreto rettorale che istituisce la Scuola medesima.
6. Un Corso di Specializzazione si disattiva automaticamente al completamento del relativo progetto formativo. Per la eventuale riattivazione valgono le indicazioni dei commi precedenti. È necessario in tal caso acquisire il parere del Nucleo di Valutazione circa il conseguimento degli obiettivi nel ciclo precedente.

CAPO V – SCUOLE SUPERIORI E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 56 - Istituzione e attivazione di Scuole Superiori e di Alta Formazione

1. L'istituzione di una Scuola Superiore e di Alta Formazione può essere richiesta al Rettore da almeno un Dipartimento.
2. La richiesta di istituzione deve essere accompagnata:
 - a) da una relazione in cui siano evidenziati i seguiti elementi:
 - obiettivi generali;
 - analisi delle ragioni culturali, scientifiche ed economiche che giustificano l'iniziativa;
 - elenco dei professori e ricercatori cui saranno affidati i compiti didattici e loro *curricula* nel caso di professori e ricercatori non appartenenti al Dipartimento;
 - carico didattico ed eventuale compenso che si intende attribuire a ciascun professore o ricercatore;
 - Dipartimenti e/o altre strutture dell'Università della Calabria in grado di fornire il necessario supporto e stipulare eventuali convenzioni;
 - tutte le indicazioni previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 162/1982 e successive modifiche.
3. La proposta relativa all'istituzione della Scuola deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. L'istituzione di un Corso di Specializzazione avviene per decreto rettorale.
5. L'effettiva attivazione decorre dalla data del decreto rettorale che istituisce la Scuola medesima.

6. La disattivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Senato Accademico.

CAPO VI – SCUOLE E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 57 - Scuole di Dottorato di Ricerca

1. Le Scuole di Dottorato di Ricerca fanno capo ai Dipartimenti, ai quali sono collegate (art. 3.2, comma 1, dello Statuto).
2. Il Regolamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 58 - Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca fanno capo ai Dipartimenti (art. 3.2, comma 1, dello Statuto).
2. Le modalità di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca sono definite in uno specifico Regolamento.

CAPO VII – I CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 59 - Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, l'Ateneo, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove Corsi di Perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la Laurea o la Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 60 - Corsi di Perfezionamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, l'Ateneo, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove Corsi di Perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente.
2. Il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento ne definisce le modalità di funzionamento.

CAPO VIII – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 61 – Gestione amministrativa e contabile delle strutture dipartimentali

1. La gestione amministrativa e contabile nonché il relativo grado di autonomia, fermi restando i limiti di cui all'art. 3.1, comma 2, dello Statuto, delle strutture di cui ai successivi Capi IX, X, XI, XII e XIII è disciplinata dalle norme del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

CAPO IX – CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI, PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 62 - Definizione e organizzazione

1. Per l'erogazione di servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti, sono istituiti i Centri di Servizio Interdipartimentali, per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche, di cui all'art. 3.1 dello Statuto.
2. Le risorse necessarie alle attività dei Centri di Servizio Interdipartimentali, di cui al comma precedente, sono fornite dai Dipartimenti che costituiscono il Centro.

3. I Centri di Servizio Interdipartimentali devono dotarsi di un proprio Regolamento in cui, oltre alle norme di funzionamento, sono riportati anche i servizi offerti, le modalità di erogazione e di accesso ai servizi per i quali sono stati costituiti ed eventuali tabelle tariffarie.
4. Il Regolamento di cui al comma precedente è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Centro stesso cura la diffusione dell'informazione sull'attività annualmente svolta dai Centri di Servizio Interdipartimentali, anche tramite il sito Internet dell'Università della Calabria.

Art. 63 - Attivazione e disattivazione

1. L'attivazione di un Centro di Servizio Interdipartimentale può essere richiesta dai Dipartimenti interessati tramite l'adozione di apposite delibere da parte dei relativi Consigli.
2. Le delibere dei Dipartimenti contenenti la richiesta di attivazione di un Centro di Servizio Interdipartimentale devono essere accompagnate dal Regolamento di cui all'art. 62, comma 4, e da una relazione contenente:
 - a) le ragioni che giustificano il carattere interdipartimentale dell'iniziativa;
 - b) il dettaglio delle risorse in termini di personale, spazi, attrezzature e finanziamenti che i Dipartimenti proponenti si impegnano a destinare a tale attività;
 - c) l'elenco delle persone che vi partecipano, con relativa qualifica e Dipartimento di afferenza;
 - d) i membri designati per il Comitato Tecnico-Scientifico.
3. Le delibere relative alla costituzione di un Centro di Servizio Interdipartimentale sono inoltrate al Rettore.
4. Nei successivi trenta giorni il Senato Accademico esprime parere obbligatorio con particolare riferimento alla compatibilità con analoghe iniziative in corso.
5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, o comunque decorso il termine di cui al comma precedente, delibera entro i successivi trenta giorni.
6. L'attivazione di un Centro di Servizio Interdipartimentale avviene con decreto rettorale.
7. L'effettiva attivazione decorre dalla costituzione degli Organi definiti al punto 1 del successivo art. 64.
8. La disattivazione di un Centro di Servizio Interdipartimentale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, quando sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) per due anni consecutivi il Nucleo di Valutazione attesta il mancato conseguimento degli obiettivi;
 - b) per due anni il Presidente non invia al Rettore e al Nucleo di Valutazione la relazione sull'attività svolta;
 - c) è formulata una proposta in tal senso dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 64 - Organi di gestione

1. Organi di gestione del Centro sono il Presidente, il Comitato Tecnico-Scientifico e il Responsabile Amministrativo.
2. Il Presidente, nominato dal Rettore tra i professori di ruolo e i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria, è eletto dal Comitato Tecnico-Scientifico tra i suoi membri, nella riunione di insediamento convocata e presieduta dal più anziano in ruolo tra i professori che lo compongono. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia votata dal Comitato Tecnico-Scientifico a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. È compito del decano assicurare che le nuove elezioni si svolgano entro il mese successivo alla delibera del Comitato Tecnico-Scientifico.

In particolare, il Presidente:

 - a) convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;

- b) sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, propone al Direttore Generale la nomina del Responsabile Amministrativo;
 - c) rappresenta il Centro;
 - d) predispone, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, entro la fine di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte dal Centro, indicando i risultati conseguiti. Nello stesso rapporto sono descritte le attività previste per l'anno successivo, con indicazione degli obiettivi che si prevede di conseguire. Copia del rapporto deve essere inviata ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Rettore e al Nucleo di Valutazione.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di indirizzo e programmazione delle attività del Centro. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:
- a) da un massimo di cinque membri in rappresentanza dei Dipartimenti interessati, proposti dagli stessi e nominati dal Rettore con proprio decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
 - b) dal Responsabile Amministrativo del Centro;
 - c) da un rappresentante del personale afferente al Centro, eletto in un'apposita votazione indetta dal decano dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico in concomitanza con il rinnovo o la costituzione dell'Organo.
4. In particolare, il Comitato Tecnico-Scientifico nella sua prima seduta, convocata dal decano, elegge tra i membri di cui al comma 3, lettera a), il Presidente. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e possono essere sostituiti con decreto rettorale. Il rappresentante di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo può essere sostituito con delibera del Comitato Tecnico-Scientifico su proposta del Presidente.
- In caso di comprovata inefficienza del Comitato Tecnico-Scientifico, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può deliberarne lo scioglimento, procedendo alla contestuale nomina dei membri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo.
5. Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, tra i dipendenti in possesso di adeguati requisiti e con livello non inferiore alla categoria C.
- L'incarico di Responsabile Amministrativo ha durata triennale ed è rinnovabile.
- Il Responsabile Amministrativo cura la gestione organizzativa, tecnica e amministrativa del Centro, ne ha in consegna i beni risultanti dai registri inventariali del Centro e quelli a qualsiasi titolo collocati presso gli spazi assegnati al Centro, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico e cura, altresì, l'attuazione delle relative delibere.

CAPO X – CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RILEVANTE IMPEGNO

Art. 65 - Definizione e organizzazione

- 1. Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti, possono essere istituiti Centri di Ricerca Interdipartimentali (art. 3.1 dello Statuto).
- 2. I Centri di Ricerca Interdipartimentali non possono avere autonomia amministrativa (art. 3.1, comma 2, dello Statuto).
- 3. Le risorse necessarie alle attività dei Centri di Ricerca Interdipartimentali devono essere fornite dai Dipartimenti che costituiscono il Centro.
- 4. Per ragioni di ordine amministrativo e contabile, i Dipartimenti che costituiscono il Centro possono individuare un Dipartimento di riferimento. Di norma, tale Dipartimento è quello a cui afferisce il Direttore della ricerca.
- 5. I Centri di Ricerca Interdipartimentali devono dotarsi di un proprio Regolamento.

6. Il Regolamento di cui al comma precedente è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 66 - Attivazione e disattivazione

1. L'attivazione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale può essere richiesta dai Dipartimenti interessati tramite l'adozione di apposite delibere da parte dei relativi Consigli.
2. Le delibere dei Dipartimenti contenenti la richiesta di attivazione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale devono essere accompagnate dal progetto di ricerca e da una relazione contenente:
 - a) gli obiettivi dell'iniziativa;
 - b) le ragioni che giustificano il carattere interdipartimentale dell'iniziativa;
 - c) la durata prevista per l'attività del Centro;
 - d) il dettaglio delle risorse in termini di personale, attrezzature, spazi e finanziamenti che i Dipartimenti coinvolti si impegnano a destinare a tale attività;
 - e) l'elenco delle persone che vi partecipano, con relativa qualifica e Dipartimento di afferenza;
 - f) il nome del Direttore della ricerca responsabile;
 - g) i membri del Consiglio Scientifico di cui al comma 3 del successivo art. 67.
3. Le delibere relative alla costituzione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale sono inoltrate al Rettore.
4. Nei successivi trenta giorni il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera circa l'attivazione del Centro.
5. L'attivazione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale e la contestuale nomina del Direttore del Centro avvengono con un decreto rettorale.
6. La Direzione Generale conserva e tiene aggiornato l'Albo dei Centri di Ricerca Interdipartimentali, completo dell'elenco delle persone che vi partecipano, curando la diffusione dell'informazione anche tramite il sito Internet dell'Università della Calabria.
7. La disattivazione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su iniziativa obbligatoria del Rettore allo scadere del periodo previsto all'atto della costituzione o quando sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) per due anni il Direttore della ricerca non invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta;
 - b) è formulata una proposta in tal senso anche da uno solo dei Dipartimenti che hanno concorso alla sua attivazione;
 - c) per i Centri di Ricerca Interdipartimentale già esistenti, passati sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in assenza di richiesta di attivazione secondo le procedure del presente articolo o per il mancato adeguamento degli Organi di cui al successivo art. 67.

Art. 67 - Organi di gestione

1. Organi di gestione del Centro sono il Direttore della ricerca e il Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore della ricerca è nominato dal Rettore, tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria, membri dei Dipartimenti promotori su proposta degli stessi Dipartimenti. Il Direttore della ricerca presiede il Consiglio Scientifico, rappresenta ed è responsabile del Centro, predispone entro la fine di ogni anno un rapporto sulle attività svolte dal Centro e ne invia copia ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Rettore e al Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio Scientifico, costituito da un rappresentante designato da ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro, coordina e vigila sulle attività del Centro medesimo.
4. Direttore della ricerca e membri del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni.

5. Il Direttore della ricerca può essere rimosso dall'incarico su iniziativa obbligatoria del Rettore su parere motivato del Consiglio Scientifico.
6. I membri del Consiglio Scientifico possono essere rimossi con delibere dei Dipartimenti che li hanno nominati.

CAPO XI – CENTRI DI SPERIMENTAZIONE E/O DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA, PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI MATERIALI SPERIMENTALI RIGUARDANTI I FENOMENI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI STUDIO NELL'ATENEIO

Art. 68 - Definizione e organizzazione

1. Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica (art. 3.1, comma 2, dello Statuto).
2. I Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica sono organizzati come i Centri Comuni di Servizio (art. 69 del presente Regolamento), a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.
3. Gli Organi dei Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica sono il Presidente, il Consiglio Scientifico e il Responsabile Amministrativo.
4. Il Presidente è nominato dal Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Il Consiglio Scientifico è composto da cinque membri nominati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in rappresentanza dei Dipartimenti i cui interessi scientifici ricadono nel campo di attività del Centro. L'individuazione di tali Dipartimenti spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
6. Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio Scientifico. Il Responsabile Amministrativo è scelto tra le figure individuate al comma 5 del precedente art. 64 per la funzione di Responsabile Amministrativo dei Centri di Servizio Interdipartimentali.
7. Presidente, Consiglio Scientifico e Responsabile Amministrativo assolvono alle funzioni attribuite rispettivamente al Presidente, al Comitato Tecnico-Scientifico e al Responsabile Amministrativo dei Centri di Servizio Interdipartimentali (art. 64 del presente Regolamento).
8. La richiesta di attivazione di un Centro Interdipartimentale di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica è avanzata da almeno tre Dipartimenti.

CAPO XII – CENTRI COMUNI DI SERVIZIO

Art. 69 - Definizione e organizzazione

1. Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal Centro Residenziale, sono istituiti i Centri Comuni di Servizio (art. 3.1, comma 2, dello Statuto).
2. Le risorse necessarie alle attività dei Centri Comuni di Servizio sono fornite dall'Università della Calabria.
3. I Centri Comuni di Servizio devono dotarsi di un proprio Regolamento in cui, oltre alle norme di funzionamento siano riportati anche i servizi offerti, le modalità di erogazione e di accesso ai servizi per i quali sono stati costituiti ed eventuali tabelle tariffarie. Tale Regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. I Centri stessi curano annualmente la diffusione dell'informazione sulle attività svolte, anche tramite il sito Internet dell'Università della Calabria.

Art. 70 – Istituzione, attivazione e disattivazione

1. L'istituzione e la successiva attivazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che esprime parere con particolare riferimento agli spazi e ai finanziamenti. La proposta relativa alla sola dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è sottoposta all'attenzione del Direttore Generale. La data di effettiva attivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La disattivazione è proposta dal Senato Accademico e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 71 - Organi di gestione

1. Organi di gestione dei Centri Comuni di Servizio sono il Presidente, il Comitato Tecnico-Scientifico e il Responsabile Amministrativo.
2. Il Presidente, nominato dal Rettore tra i professori di ruolo e i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria, è eletto dal Comitato Tecnico-Scientifico tra i suoi membri, nella riunione di insediamento convocata e presieduta dal più anziano in ruolo tra i professori che lo compongono. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia votata dal Comitato Tecnico-Scientifico a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. È compito del decano assicurare che le nuove elezioni si svolgano entro il mese successivo alla delibera del Comitato Tecnico-Scientifico.
In particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - b) sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, propone al Direttore Generale la nomina del Responsabile Amministrativo;
 - c) rappresenta il Centro Comune di Servizio;
 - d) predispone, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, entro la fine di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte dal Centro, indicando i risultati conseguiti. Nello stesso rapporto sono descritte le attività previste per l'anno successivo, con indicazione degli obiettivi che si prevede di conseguire.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di indirizzo e programmazione delle attività dei Centri Comuni di Servizio. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:
 - a) da un massimo di cinque membri, nominati dal Rettore con proprio decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
 - b) dal Responsabile Amministrativo del Centro Comune di Servizio;
 - c) da un rappresentante del personale afferente al Centro, eletto in un'apposita votazione indetta dal decano dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico in concomitanza con il rinnovo o la costituzione dell'Organo.
4. Le modalità per la nomina del Presidente e del Responsabile Amministrativo dei Centri, nonché la durata dei rispettivi incarichi, sono quelle previste dal precedente art. 64.

CAPO XIII – SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 72 - Definizione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 3.8, comma 1, dello Statuto, il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Esso è costituito da un insieme di Biblioteche di area o interdipartimentali gestite da strutture bibliotecarie di servizio responsabili della conservazione e dello sviluppo del patrimonio bibliografico, nonché della gestione dell'accesso, anche digitale, alle informazioni documentali.

Art. 73 - Comitato di Coordinamento delle Biblioteche

1. Il coordinamento e l'interconnessione del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono demandati al Comitato di Coordinamento delle Biblioteche, composto da:

- a) i Presidenti delle Biblioteche Interdipartimentali o di Area;
 - b) il Direttore del Sistema bibliotecario.
2. La presidenza del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche è affidata a un Professore di ruolo eletto dal medesimo Comitato e nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni.
 3. Il Comitato di Coordinamento delle Biblioteche svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività delle Biblioteche afferenti al Sistema, in particolare per quanto riguarda la politica degli acquisti, in un'ottica di armonico accrescimento del patrimonio librario;
 - b) approva il programma annuale di spesa e le eventuali variazioni in corso d'anno;
 - c) determina gli indirizzi generali e il piano di sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - d) propone al Direttore Generale le attività di formazione del personale;
 - e) approva la carta dei servizi del Sistema bibliotecario redatta dal Direttore;
 - f) sviluppa il rapporto istituzionale tra Sistema Bibliotecario di Ateneo e Organi di governo dell'Ateneo;
 - g) favorisce le cooperazioni interbibliotecarie e promuove la partecipazione delle Biblioteche dell'Università a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
 - h) coordina l'informazione bibliografica di Ateneo;
 - i) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo da inviare in copia al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
 - j) assicura il coordinamento e l'interconnessione al Sistema Bibliotecario di Ateneo delle Biblioteche dei Dipartimenti.
 4. Il supporto amministrativo all'attività di coordinamento del comitato è garantito a turno dal personale delle Biblioteche Interdipartimentali o di Area.
 5. Il Comitato di Coordinamento delle Biblioteche adotta un proprio Regolamento di funzionamento e di gestione.

Art. 73-bis – Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. L'incarico di Direttore è attribuito dal Direttore Generale ad un dipendente con inquadramento non inferiore alla categoria D, in possesso di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate.
2. Il Direttore svolge le funzioni indicate al successivo comma 3, per gli obiettivi e secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato di coordinamento delle biblioteche e dal Direttore Generale.
3. Al Direttore competono le seguenti funzioni:
 - cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Comitato di Coordinamento delle Biblioteche e dai Comitati Tecnico-Scientifici delle Biblioteche;
 - organizza e coordina il personale e i servizi del Sistema bibliotecario;
 - cura l'applicazione della normativa e dei regolamenti di riferimento per l'intero Sistema bibliotecario.
 - redige la carta dei servizi del Sistema bibliotecario;
 - svolge funzioni di segretario verbalizzante nelle adunanze del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche;
 - partecipa a titolo consultivo alle adunanze dei Comitati Tecnico-Scientifici delle Biblioteche;
 - segnala al Comitato di Coordinamento delle Biblioteche le esigenze del Sistema bibliotecario espresse dai CTS.

Art. 74 - Biblioteche Interdipartimentali o di Area

1. Le Biblioteche Interdipartimentali o di Area sono istituite su specifica proposta dei Dipartimenti interessati a costituire una struttura dotata di un patrimonio bibliografico omogeneo e a soddisfare una utenza più ampia che quella dipartimentale.

- a) La proposta, che deve comprendere:
 - un progetto istitutivo che individui analiticamente le risorse necessarie in termini di personale, spazi e finanziamenti;
 - il parere del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche;
 - una circostanziata relazione sugli indirizzi generali e sugli obiettivi scientifici e didattici della costituenda Biblioteca, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
- b) L'attivazione di una Biblioteca Interdipartimentale o di Area avviene con un decreto rettorale di efficacia immediata.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico delle Biblioteche Interdipartimentali o di Area è composto da:
 - a) due docenti, professori o ricercatori di ruolo, designati da ciascun Dipartimento promotore;
 - b) due rappresentanti eletti tra i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Biblioteca medesima, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
 - c) due rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti ai corsi di studio attivati presso i Dipartimenti promotori;
 - d) il Direttore del Sistema bibliotecario, che partecipa a titolo consultivo.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge il Presidente della Biblioteca tra i propri membri Professori di ruolo (art. 3.8, comma 4, dello Statuto) e dura in carica tre anni. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) determina gli indirizzi e gli obiettivi specifici della Biblioteca in linea con quelli generali forniti dal Co.Co.Bi e ne verifica l'attuazione;
 - b) propone al Co.Co.Bi. il programma annuale di spesa e le eventuali variazioni in corso d'anno;
 - c) adotta delibere programmatiche per gli acquisti;
 - d) approva la relazione consultiva annuale redatta dal Presidente;
 - e) propone iniziative di carattere culturale.
4. Il Presidente della Biblioteca è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Biblioteca;
 - b) convoca, presiede e monitora l'attuazione delle delibere del Comitato Tecnico-Scientifico e, con la collaborazione del Comitato, promuove le attività della Biblioteca;
 - c) predispone entro la fine di ogni anno una relazione consuntiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, che dovrà contenere anche una descrizione delle attività e degli obiettivi previsti per l'anno successivo, è inviata in copia ai Direttori dei Dipartimenti interessati e al Nucleo di Valutazione.
5. Le Biblioteche Interdipartimentali o di Area ricevono in dotazione il materiale bibliografico acquistato su fondi propri e su fondi dei Dipartimenti promotori nonché quello proveniente da donazioni, lasciti o da altre fonti.
6. Allo stato sono istituite tre Biblioteche Interdipartimentali o di Area:
 - a) la Biblioteca di Area Umanistica "F.L. Fagiani";
 - b) la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Economiche e Sociali "E. Tarantelli";
 - c) la Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (delibera del Co.Co.P. del 05/03/1998), "BATS".
7. La disattivazione di una Biblioteca Interdipartimentale o di Area avviene secondo le procedure previste al precedente art. 63.

Art. 75 - Biblioteche Dipartimentali

1. Nei limiti delle disposizioni statutarie, eventuali biblioteche dipartimentali sono gestite secondo le modalità previste dai singoli Regolamenti di Dipartimento.
2. A ogni biblioteca dipartimentale è preposto un Responsabile Scientifico. In mancanza del Responsabile Scientifico, le sue attribuzioni sono assunte dal Direttore di Dipartimento.

3. Con Regolamento dei singoli Dipartimenti sono stabilite modalità di fruizione del servizio alla comunità universitaria.

CAPO XIV – SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

Art. 75-bis - Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo (SiMU) è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche ad eccezione del patrimonio librario ed archivistico.
2. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.
3. Il Sistema Museale è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che disciplina, in particolare, finalità, compiti organizzazione e funzionamento delle singole strutture museali.

TITOLO IV – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, STIPULA DI CONTRATTI E CONVENZIONI, AUTORIZZAZIONI

Art. 76 - Autonomia amministrativa e contabile, stipula di contratti e convenzioni, autorizzazioni

1. L'autonomia amministrativa e contabile, la stipula di contratti e convenzioni, le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a favore di Enti pubblici e di soggetti privati, nonché le collaborazioni con altri Atenei e con Enti pubblici e privati sono normate nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità e in altri appositi Regolamenti.

TITOLO V – NORMA FINALE

Art. 77 - Norma finale

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università della Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.